

## Sentenze rese da giudice diverso da quello davanti al quale sono state precisate le conclusioni

La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, comma 1, c.p.c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullità è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, **provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio** contro la rilevazione della nullità e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., dovendosi escludere che il vizio in questione sia assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza, contemplato dall'art. 161, comma 2, del codice di rito, per il quale, invece, detta rimessione è imposta dallo stesso art. 354. (Nella specie, la causa era stata decisa in primo grado da un giudice onorario aggregato designato dal presidente del tribunale in sostituzione del magistrato dinanzi al quale erano state precisate le conclusioni e che aveva trattenuto la causa in decisione; la Corte non ha cassato la sentenza impugnata, avendo il **giudice d'appello sostanzialmente rinnovato il giudizio di merito e la decisione di primo grado**). Cassazione civile, 08/06/2012, n. 9369

La sentenza pronunciata da un giudice monocratico diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni è affetta da nullità per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., con la conseguenza che, da un lato, il vizio può essere fatto valere nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. - sicché resta sanato in difetto di impugnazione - mentre, dall'altro, l'emersione del vizio in sede di appello **non consente la rimessione della causa al primo giudice**, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. Rigetta, App. Genova, 12/08/2006 Cassazione civile, Sez. Un., 02/12/2013, n. 26938 Ed in motivazione si legge:

La sentenza impugnata, sottoscritta da giudice diverso da quello che aveva raccolto le conclusioni delle parti **è dunque nulla, ma non inesistente, e pertanto, non essendovi stata impugnazione sul punto, resta assorbita ogni questione in ordine ai possibili effetti della caducazione della sentenza**